

## **TI\_GERICHTE 12.1995.35 vom 18. April 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-04-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.35)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.35 du 18 avril 1995

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.35 del 18 aprile 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

In ossequio al principio della libertà contrattuale, le parti di un contratto, se lo desiderano, sono in ogni momento libere di modificare il contenuto della pattuizione originaria in ordine alle rispettive prestazioni. In particolare, secondo l'art. 115 CO un credito mediante convenzione può essere annullato del tutto o in parte senza necessità di osservare una forma speciale, e questo anche se essa fosse imposta dalla legge o scelta dalle parti per la costituzione dell'obbligazione. Questo è quanto è avvenuto nella fattispecie.

#### **E. 2**

Dall'esame della fattura 26 ottobre 1989 della ditta dell'attore (doc. 4, pag. 2) risulta in effetti che fino a quel momento, a ragione o a torto, egli considerava le prestazioni subappaltate alla ditta \_\_\_\_\_ come escluse da quelle oggetto del preventivo. Questa attitudine si è però successivamente modificata a seguito delle rimostranze del convenuto per l'elevato importo della suddetta fattura. Nel suo scritto dell'11 dicembre 1989 (doc. 6), redatto allorché l'attore era già in possesso della fattura della ditta \_\_\_\_\_ l'appaltatore concorda sul fatto che il preventivo iniziale è stato superato "in maniera forte", e propone una "liquidazione globale" dei rapporti tra le parti sulla base dell'importo di fr. 90'000.--, poi ulteriormente ridotto a fr. 82'000.--.

#### **E. 3**

Alla pagina 2 della lettera in questione, l'attore si è comunque sentito in dovere di giustificare il superamento del preventivo elencando una serie di lavori supplementari che egli avrebbe eseguito per il committente. Fra queste opere supplementari vi è l'inequivocabile riferimento a "tutto il materiale di scavo del posteggio di vostro fratello". E' indiscutibile, come risulta da tutta una serie di convergenti elementi istruttori, che detto materiale è sicuramente quello oggetto della fattura della ditta \_\_\_\_\_ (non vi è del resto alcuna altra ragionevole alternativa, né le parti affermano qualcosa di diverso). E' altrettanto pacifico che tale riferimento non può essere interpretato nel senso che le opere supplementari ivi elencate sarebbero state oggetto di separata fatturazione, cosa che in effetti non è avvenuta se non per quella oggetto del litigio, ma al contrario, si deve ammettere che l'attore ha inteso includere nella mercede globale di fr. 90'000.-- tutte le sue prestazioni, tra le quali -esplicitamente- quelle evidenziate in quella lettera.

#### **E. 4**

Ne consegue che nella misura in cui l'attore avesse avuto diritto a mercedi supplementari, questione che non occorre più approfondire, egli ai sensi dell'art 115 CO ne ha concordato la rinuncia con il convenuto. Con riferimento alla prestazione in esame, ciò vale ovviamente qualunque sia l'impostazione giuridica da dare ai rapporti tra le parti. Risulta perciò un inutile esercizio di stile la ricerca della risposta al quesito a sapere se l'importo dedotto in causa era riconducibile ad un contratto di appalto piuttosto che a uno di mandato o a gestione di affari senza mandato, così come sostenuto nel gravame. Ne consegue la reiezione dell'appello, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 17 gennaio 1995 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'attore, restano a suo carico. L'attore rifonderà al convenuto fr. 800.-- per ripetibili d'appello. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.